

6^a COMMISSIONE
(Finanze e tesoro)

EMENDAMENTI
DDL 886

VOL. 2

ARTT. DA 10 A 26

EMENDAMENTO

ART. 10

GASPARRI, PICHETTO FRATIN



Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10 - (Proroga dell'avvio della fatturazione elettronica)

All'art.1, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2019» con le seguenti: «dal 1° luglio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Relazione:

L'emendamento interviene sull'art. 1, comma 916 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per posticipare al 1° gennaio 2020 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di certificare con fattura elettronica le cessioni tra privati.

La modifica proposta ha come obiettivo quello di concedere agli operatori economici un lasso temporale maggiore per adeguarsi ai nuovi obblighi imposti dalla legge, in considerazione delle numerose problematiche organizzative e gestionali che si stanno riscontrando nella fase applicativa di tale obbligo. La necessità della proroga, peraltro, appare ancor più significativa per alcuni settori economici quali quello dell'agricoltura, in considerazione dell'ubicazione geografica di molte imprese agricole che si trovano ad operare in zone rurali o svantaggiate e non ancora servite da rete internet e banda larga.

10.1

4/8

Emendamento

AS 886

ART 10

Sostituire con il
L'articolo ~~10~~ è sostituito da seguente:

10.9

ART.10

(Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti)

1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti

100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;

f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;


h) un credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1.

DE BERTOLDI



10.2

EMENDAMENTO

Sede Lire *an il*

L'articolo ~~10~~ è sostituito dal seguente:

Art. 10

(Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti)

1. Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

«927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

2. 1. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

2. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

DE BERTOLDI

10.3



AS 886

EMENDAMENTO

Art. 10

Conzatti

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Pichetto Danubio Ronzulli

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

"Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».

10.4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Decreto Legge 119/2018 prevede diverse misure dirette a semplificare l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (avvio previsto, in generale, dal prossimo 1° gennaio 2019, ma anticipato già allo scorso 1° luglio 2018 per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici).

In particolare, tra le misure, viene prevista l'inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, o con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo (art. 10).

La disposizione, seppur condivisibile, suscita tuttavia perplessità, laddove non prevede alcuna forma di sanatoria per i contribuenti che hanno subito l'anticipazione del nuovo adempimento fin dal luglio scorso, a soccorso dei quali, non solo non è stato previsto un periodo temporaneo di deroga alle sanzioni, ma neppure forme postume di sanatoria di comportamenti errati nel corso del secondo semestre 2018.

Tali soggetti, tra i quali i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici (di cui all'art. 1, co. 917, lett. b, della legge 205/2017), stanno operando con ampi margini di incertezza, che continuano a permanere anche dopo l'emanazione dei primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (avvenuta comunque il 2

luglio scorso, quindi dopo l'entrata in vigore dell'adempimento) e che li inducono in facili errori pesantemente sanzionati, anche in assenza di qualsivoglia intento di evasione dell'IVA.

Occorre pertanto fare estendere la sanatoria per la tardiva emissione delle fatture elettroniche anche per quanto riguarda il 2° semestre 2018 e prevedere, altresì, la completa disapplicazione delle sanzioni, in caso di emissione di una fattura cartacea, anziché elettronica, dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 e sempre a condizione che l'imposta sia stata comunque assolta.

Solo in tal modo, verrebbero tutelate le imprese di minori dimensioni, che avrebbero il tempo necessario per adeguarsi al nuovo adempimento, senza subire ripercussioni onerose completamente svincolate da intenti fraudolenti.

Con l'emendamento accluso, pertanto, sostituendo l'attuale art.10 del DL 119/2018, s'intende:

- **confermare il regime sanzionatorio ridotto in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel primo semestre 2019, nelle stesse misure già previste dal medesimo art.10 nella formulazione vigente;**
- **estendere lo stesso regime sanzionatorio anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel secondo semestre 2018, per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici che, già dal 1° luglio 2018, sono obbligati a fatturare con modalità elettronica;**
- **per i medesimi soggetti, escludere del tutto l'applicabilità delle sanzioni in caso di emissione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, di fatture cartacee in luogo di quelle elettroniche, sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta.**

Effetti sul gettito

In base alla Relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di conversione del DL 119/2018, il regime sanzionatorio ridotto, riconosciuto per il primo semestre 2019, *"non determina impatti su gettito tributario previsto a legislazione vigente"*. Lo stesso principio di irrilevanza sul gettito erariale si applica anche per l'estensione del medesimo regime alle fatture tardive del secondo semestre 2018.

Per quanto riguarda la disapplicazione delle sanzioni in caso di emissione delle fatture con modalità diverse da quelle elettroniche nel secondo semestre 2018, l'eventuale incidenza negativa sul gettito IVA è del tutto trascurabile, tenuto conto che l'inapplicabilità delle sanzioni è connessa all'assenza di danno erariale e che, quindi, vi sia stata regolare liquidazione dell'imposta per il periodo considerato.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

10.5

EMENDAMENTO

A.S. 886

Art.10


DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1 Preveduto
~~Anteporre~~ il seguente comma:

"01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: <<A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema di interscambio (SdI) si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate.>>."

A.S. 886

Emendamento

Articolo 10

~~All'articolo 10~~ sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

GRIMANI



10.7

Emendamento

Art. 10 *Conzatti*
CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, *Piccaro, DTM (AN)*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Relazione illustrativa

Con l'emendamento viene sancita l'inapplicabilità delle sanzioni nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata. Inoltre, viene estesa anche al secondo semestre del 2019 la riduzione di sanzioni applicabili in materia di fatturazione elettronica. Finalità della proposta emendativa è quella di evitare l'applicazione di pesanti sanzioni considerato che il nuovo adempimento comporta un cambio epocale nei processi amministrativi delle imprese.

La misura non necessita di copertura finanziaria.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.8

241

Emendamento

Art. 10

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo."

Sciascia



10.9

Articolo 10

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

SEN. STEGER 

SEN. UNTERBERGER 

SEN. DURNWALDER 

SEN. LANIECE 

10-10

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI, Ronzoni, Pichello

All'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019» con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto ha lo scopo di estendere, a tutto il primo anno di applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, il regime sanzionatorio più mite che è stato introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge. Con l'introduzione di un periodo di sospensione o riduzione delle sanzioni, il Legislatore ha confermato la volontà di non voler rimandare, o limitare a specifiche categorie di operatori, l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica (prevista a partire dal 1° gennaio 2019); tuttavia, al contempo, ha preso atto del contesto ancora nebuloso o non adeguatamente preparato in cui si troveranno a operare le imprese nelle prime fasi di applicazione.

Si è trattato di un intervento che, da un lato, evita di dover far fronte al mancato gettito IVA legato alla eventuale proroga dell'adempimento; dall'altro, favorisce un approccio all'adempimento più graduale per le imprese che, pur trovandosi di fatto coinvolte nel nuovo sistema di fatturazione, potranno operare in contesto di maggiore tolleranza degli errori e dei ritardi.

In ragione dei duplici vantaggi appena esposti, si propone l'alleggerimento del regime sanzionatorio per l'intero primo anno di applicazione del nuovo obbligo, al fine di garantire continuità agli operatori ed evitare loro di dover modificare in corso d'anno le nuove procedure di fatturazione. D'altronde, si evidenzia che anche la Proposta di legge sulle semplificazioni fiscali (AC 1074 – primo firmatario l'On. Ruocco) reca disposizioni volte a garantire la riduzione delle sanzioni in caso di mancata fatturazione in formato elettronico per l'intero anno d'imposta 2019.

Copertura finanziaria

L'emendamento non determina effetti di gettito, coerentemente con quanto evidenziato nella Relazione tecnica al provvedimento.

[Handwritten signatures]



10.11


A.S. 886

Emendamento

Articolo 10

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: *"Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019"* con le seguenti: *"Per il periodo d'imposta 2019"*.

GRIMANI



10.12

Emendamento

Art. 10

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019"
con le seguenti: "Per il periodo d'imposta 2019".

Suicida



10.13

A.S. 886

Articolo 10

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: *“Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019”* con le seguenti: *“Per il periodo d'imposta 2019”*.

SEN. STEGIER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

10.14

EMENDAMENTO

ART. 10

Cozzi

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGI, PIZZATO, STOCCHI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:
"Per il primo semestre"

Conseguentemente, aumentare del 10 % tutti gli importi di cui all'Elenco 1

MOTIVAZIONE estensione a tutto il 2019 del regime di esenzione sanzioni fatturazione elettronica.



[Handwritten signature]

10.15

EMENDAMENTO

ART. 10

GASPARRI, PICCHETTO FRATIN

Al comma 1, sopprimere le parole «primo semestre del»

Relazione - L'emendamento proposto, andando a modificare l'articolo 10, comma 1 dell'A.S. 886, interviene sull'art.1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici necessari al recepimento dell'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 1° gennaio 2019. La modifica proposta, attenuando i soli effetti sanzionatori per il periodo d'imposta 2019, consentirebbe di fatto agli operatori economici un lasso temporale maggiore per adeguarsi ai nuovi obblighi imposti dalla legge, in considerazione delle numerose problematiche organizzative e gestionali che si stanno riscontrando nella fase applicativa di tale obbligo. La necessità di una moratoria, peraltro, appare ancor più significativa per alcuni settori economici quali quello dell'agricoltura, in considerazione dell'ubicazione geografica di molte imprese agricole che si trovano ad operare in zone rurali o svantaggiate e non ancora servite da rete internet a banda larga.



10.16

421


A.S. 886

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 1, le parole: "primo semestre", sono sostituite dalle seguenti: "primo anno".

Sen. De Bertoldi



10.17

A.S. 886

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: << non si applicano se la fattura >> aggiungere le seguenti: << , fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione, >>

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI



10.18

A.S. 886

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: << la fattura elettronica sia emessa >> aggiungere le seguenti: << , fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione, >>

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Alfonsi' or similar, written in a cursive style.

10.19

EMENDAMENTO DDL 886

Art. 10

Botti
BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, a mezzo esclusivo del servizio gratuito di conservazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. "».

10.20

A.S. 886


Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.”

GRIMANI



10.21

Emendamento

Art. 10

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.”

Sciascia



10.22

A.S. 886

Articolo 10

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.”

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIUCE

10.23

EMENDAMENTO

ART. 10

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, *Piccaro, ANI*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n.127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

- a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
- b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
- c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
- d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

MOTIVAZIONE - richiesta di maggiore gradualità nell'introduzione del predetto obbligo, in base al seguente calendario: a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti; b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti; c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti; d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo. In alternativa, si è anche proposto il rinvio di un anno del termine di decorrenza dell'obbligo in oggetto per i soggetti di minori dimensioni che adottano il regime di contabilità semplificata.

10.24



EMENDAMENTO

Art.10


PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SCESIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: ~~«916»~~ Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».





10.25

A.S.886

Emendamento

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente: "848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO



10.0.1

A. S. 886
EMENDAMENTO
ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente articolo:

Art. 10 bis


Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1 comma 3, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro»

CIRIANI

FAZZOLARI

DE BERTOLDI



10.0.2

Emendamento

Art. 10

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'art. 10, aggiungere il seguente:

"Articolo 10-bis

(Modifiche al d.lgs. 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g -bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «“: «La fattura è emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo.””».

Suerci



10.0.3